



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**ATTO COSTITUTIVO UNIONE DI COMUNI**  
**LOMBARDA "UNIONE DEL DELMONA"**  
**TRA I COMUNI DI PERSICO DOSIMO E**  
**GADESCO PIEVE DELMONA**

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di marzo, avanti a me dott.ssa  
Gorini Luisa, Segretario dei Comuni di Persico Dosimo e Gadesco Pieve Delmona,  
sono personalmente comparsi e legalmente costituiti:

1) Superti Fabrizio, nato a Cremona il 23.02.1964 e domiciliato presso l'ente  
rappresentato, Sindaco del Comune di Persico Dosimo, sede in Piazza  
Roma n° 4 - C.F. 00323920199, al presente atto autorizzato con  
deliberazione consigliere n° 3 del 20.02.2015, registrata in data 26.03.2015 al  
Protocollo del Comune di Persico Dosimo con n° 1673;

2) Viola Davide, nato a Cremona il 02.07.1968 e domiciliato presso l'ente  
rappresentato, Sindaco del Comune di Gadesco Pieve Delmona, con sede in  
Via Roma n° 1 - C.F. 00304890197, al presente atto autorizzato con  
deliberazione consigliere n° 3 del 26.02.2015, registrata in data 26.03.2015 al  
Protocollo del Comune di Persico Dosimo con n° 1673;

I sopra citati comparenti, delle cui identità personali io Segretario Comunale sono  
certo, fanno rinuncia, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza dei  
testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale dichiarano,  
convengono e stipulano quanto segue:

Superti  
Viola

## ARTICOLO 1

1. Tra i Comuni di:

✓ Persico Dosimo, abitanti 3.421 - estensione pari a Kmq. 20,47;

✓ Gadesco Pieve Delmona, abitanti 2.027 - estensione pari a Kmq.

17,13,

rappresentati dai rispettivi Sindaci, è costituita con il presente atto l'Unione di

Comuni Lombarda "Unione del Delmona" ai sensi e per gli effetti dell'art. 18

della L.R. n. 19 del 27.06.2008 e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 32

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

2. L'Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico, e ente locale ed ha sede

presso il Municipio del Comune di Gadesco Pieve Delmona – Frazione di

San Marino – Sede decentrata del Municipio di Gadesco Pieve Delmona

(Cremona), in Via Giovanni Lonati, n 9.

## ARTICOLO 2

Sono organi dell'Unione l'Assemblea, la Giunta, il Presidente, eletti secondo le

modalità stabilite dallo Statuto, che segue in calce.

## ARTICOLO 3

L'Unione ha durata non inferiore a 10 anni e costituita a tempo indeterminato.

## ARTICOLO 4

1. L'Unione è costituita per l'esercizio congiunto di servizi e funzioni proprie dei

comuni che la compongono, come meglio indicate nello Statuto evidenziato

in calce.

2. L'Unione costituita ha potestà regolamentare per l'organizzazione, il

funzionamento, le modalità di svolgimento delle funzioni e dei servizi affidati,

per i rapporti finanziati con Comuni partecipanti, nonché per l'impostazione,

*Supera pella*  
*Supera pella*  


l'accertamento e riscossione delle tasse, tariffe e contributi relative ai servizi e funzioni affidate.

**ARTICOLO 5**

1. Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dei singoli Comuni.
2. Ai fini fiscali si chiede la registrazione a tassa fissa del presente atto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI PERSICO DOSIMO

*Superior*

IL SINDACO DEL COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA

*[Signature]*

IL SEGRETARIO COMUNALE, quale ufficiale rogante

*[Signature]*



*[Handwritten signature]*  
*Superior*

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA  
"UNIONE DEL DELMONA"  
TRA I COMUNI DI  
PERSICO DOSIMO - GADESCO PIEVE DELMONA

Statuto approvato con deliberazioni: Consiglio Comunale di Persico Dosimo n° 3 del

20.02.2015 - Consiglio Comunale di Gadesco Pieve Delmona n° 3 del 26.02.2015

L'Unione di Comuni Lombarda "UNIONE DEL DELMONA" è costituita, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 27 giugno 2008 n. 19 e nel rispetto dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in modo volontario dai Comuni di Persico Dosimo (Cr) e Gadesco Pieve Delmona (Cr) tra loro confinanti.

La popolazione dei detti Comuni al 31 dicembre 2014 risulta essere come di sotto indicato, così come superficie Kmq:

- Persico Dosimo abitanti n. 3.421 - superficie Kmq 20,47;
- Gadesco Pieve Delmona abitanti n. 2.027 - superficie Kmq 17,13;

L'Unione è stata costituita con atto Rep. N. 87 in data 26.03.2015.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Unione di Comuni Lombarda  
"UNIONE DEL DELMONA"  
Persico Dosimo - Gadesco Pieve Delmona  
Provincia di Cremona

# STATUTO

*Sinfersè plh*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

# INDICE

TITOLO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 1 - Principi fondamentali.....	5
Art. 2 - Finalità dell'Unione.....	5
Art. 3 - Obiettivi programmatici.....	5
Art. 4 - Principi e criteri generali di azione.....	6
Art. 5 - Sede - Stemma e Gonfalone.....	6
Art. 6 - Durata.....	6
Art. 7 - Fusione.....	6
Art. 8 - Adesione.....	6
Art. 9 - Recesso dall'Unione.....	6
Art. 10 - Recesso da un servizio.....	7
Art. 11 - Scioglimento.....	7
Art. 12 - Capacità normativa dell'Unione.....	8
Art. 13 - Modificazioni del presente statuto.....	8
TITOLO II - COMPETENZE.....	8
Art. 14 - Oggetto.....	8
Art. 15 - Procedimento per il trasferimento delle competenze.....	9
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO.....	9
Art. 16 - Organi.....	9
Art. 17 - Composizione, elezione e durata del Consiglio.....	9
Art. 18 - Nomina del Presidente, del vicepresidente e della Giunta.....	1
Art. 19 - Competenze, cessazione e funzionamento del Consiglio.....	10
Art. 20 - Competenze, cessazione e funzionamento della Giunta.....	11
Art. 21 - Competenze del Presidente.....	12
Art. 22 - Competenze del Vice-Presidente.....	12
Art. 23 - Sfiducia, dimissioni, cessazione dalla carica di Presidente e degli Assessori e revoca di questi ultimi.....	12
TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.....	12
Art. 24 - Principi.....	12
Art. 25 - Gestione del personale.....	13
Art. 26 - Stato giuridico e trattamento economico del personale.....	13
Art. 27 - Segretario.....	13
Art. 28 - Forma di gestione dei servizi.....	14
TITOLO V - FINANZA E CONTABILITÀ.....	14
Art. 29 - Principi generali.....	14
Art. 30 - Finanze dell'Unione.....	15
Art. 31 - Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione.....	15
Art. 32 - Modalità di finanziamento dell'Unione.....	15
Art. 33 - Bilancio, relazione previsionale e programmatica, programma di mandato.....	15
Art. 34 - Controllo di gestione.....	16
Art. 35 - Risultati della gestione.....	16
Art. 36 - Patrimonio.....	16
Art. 37 - Revisore dei conti.....	16
Art. 38 - Servizio di tesoreria.....	17
Art. 39 - Attività contrattuale.....	17
TITOLO VII - TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE.....	17
Art. 40 - Trasparenza e pubblicità degli atti e dell'azione dell'Unione.....	17
Art. 41 - Finalità dei processi di partecipazione diretta dei cittadini.....	18

*Superti*

art. 42 - Partecipazione e tutela degli utenti.....	18
ITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....	19
art. 43 - Norme transitorie e finali.....	19
art. 44 - Entrata in vigore.....	19
art. 45 - Atti regolamentari.....	19
art. 46 - Disposizioni finali.....	19

*Superiori*



## TITOLO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

### Art. 1 - Principi fondamentali

I Comuni di Persico Dosimo (CR) e Gadesco Pieve Delmona (CR) ai sensi dell'art. 18, della Legge Regionale n. 19 del 27 giugno 2008 e nel rispetto dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono una Unione di Comuni Lombarda denominata "UNIONE DEL DELMONA", per brevità di seguito definita "UNIONE".

Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione.

L'Unione è un ente locale che opera nel territorio coincidente con quello dei comuni di Persico Dosimo e Gadesco Pieve Delmona secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

L'Unione ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.

Lo statuto è approvato, unitamente allo schema dell'atto costitutivo dell'Unione, dai Consigli dei comuni costituenti, con le maggioranze richieste dalla normativa vigente in materia di modifiche statutarie dei comuni.

Le modifiche al presente statuto sono approvate con la procedura di cui all'art. 6, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Le norme dello statuto sono configurate in modo da potersi applicare all'Unione eventualmente estesa ad altri comuni oltre a quelli che la costituiscono inizialmente.

### Art. 2 - Finalità dell'Unione

L'Unione ha come scopo di perseguire l'autogoverno, la promozione dello sviluppo delle comunità che la costituiscono, nonché la progressiva integrazione fra i Comuni, al fine di gestire con efficienza ed efficacia l'intero territorio.

L'Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti e/o di utilità per i cittadini residenti sul territorio amministrato. A tal fine essa rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico 267/2000 e s.m.i e delle leggi regionali in materia.

L'Unione tende ad assumere l'esercizio di quelle attività che, per loro natura tecnica, per le loro caratteristiche organizzative o per disposizione normativa, possono essere svolte con maggiore efficacia ed efficienza rispetto al Comune singolo, attraverso un'elevata specializzazione delle funzioni e un approccio multidisciplinare ai problemi.

### Art. 3 - Obiettivi programmatici

L'Unione ha come obiettivi prioritari quelli di seguito elencati:

- favorire la qualità della vita per un completo sviluppo della persona;
- promuovere e concorrere allo sviluppo socio/economico del territorio dei Comuni tutelandone l'assetto nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente, della salute dei cittadini, valorizzando, inoltre, il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali, e concorrere alla definizione di obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione, della Provincia e di altre realtà di coordinamento territoriale anche avvalendosi dell'apporto di formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio dell'Unione;
- sviluppare costanti rapporti di collaborazione, complementarietà e sussidiarietà con Comuni limitrofi, Provincia e Regione, secondo le diverse sfere di competenza;
- potenziare le funzioni ed i servizi con i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

Supercoll  
M  
S

- armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo delle risorse.

#### **Art. 4 - Principi e criteri generali di azione**

Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici, l'Unione agisce nel rispetto dei principi e dei criteri generali dell'attività amministrativa, adottando metodi e strumenti propri degli Enti Locali.

Qualsiasi atto dell'Unione non può avere durata od effetti superiori a quelli dell'Unione stessa.

#### **Art. 5 - Sede - Stemma e Gonfalone**

La sede dell'Unione è situata nel Palazzo Municipale del Comune di Gadesco Pieve Delmona - Frazione di San Marino - Sede decentrata del Municipio di Gadesco Pieve Delmona sita in Via Giovanni Lonati n° 9.

Gli organi possono riunirsi anche presso gli altri Comuni dell'Unione e gli uffici possono operare anche in luoghi diversi dalla sede, purché nell'ambito del territorio dei Comuni.

L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone la cui adozione, uso e riproduzione dovrà essere previsto attraverso apposito Regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.

#### **Art. 6 - Durata**

La durata dell'Unione, comunque non inferiore a dieci anni, è a tempo indeterminato.

#### **Art. 7 - Fusione**

L'Unione può addivenire alla fusione tra i Comuni aderenti. Nell'atto di fusione verrà individuata la sede del nuovo ente. Le procedure inerenti il processo di fusione dovranno essere conformi alla normativa di legge vigente.

#### **Art. 8 - Adesione**

Possono aderire all'Unione Comuni territorialmente contigui all'Unione stessa o la cui contiguità risulti dall'adesione all'Unione di più Comuni.

#### **Art. 9 - Recesso dall'Unione**

È facoltà del Comune recedere dall'Unione in qualsiasi momento.

Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, da assumersi entro il 30 giugno.

Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al presidente dell'Unione dell'adozione del provvedimento definitivo.

Le modifiche allo Statuto dell'Unione conseguenti il recesso di un Comune devono essere deliberate con atto consiliare degli altri Comuni rimanenti a far parte dell'Unione, con le modalità di cui all'art. 32 c. 2 del D.Lgs. 267/2000.

Il recesso, di cui all'art. 18, c. 4, della L.R. n. 19/2008, esercitato prima che siano trascorsi cinque anni dall'adesione, produrrà effetti sanzionatori nei confronti del Comune recedente.

Il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio dell'Unione costituito con entrate proprie dell'Unione o con un contributo statale o regionale percepito dall'Unione, e ad ogni contributo, sovvenzione o rimborso spese ordinarie o straordinarie percepite dall'Unione.

Superior

Il recesso non deve recare nocumento all'Unione: a tal fine tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del comune recedente fino all'estinzione degli stessi o fino a che tali oneri non vengono assunti da nuovi comuni subentranti.

Il Consiglio dell'Unione, nel prendere atto del recesso, può stabilire una sanzione pecuniaria nei confronti del comune recedente fino ad un massimo di Euro 15,00 per abitanti residenti risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente la data della deliberazione di recesso.

Il Consiglio dell'Unione, sulla base di una adeguata valutazione dei servizi da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che il personale conferito all'Unione dal Comune recedente debba essere riassegnato al comune stesso.

#### **Art. 10 - Recesso da un servizio**

Ciascun Comune può esercitare il diritto di recesso limitatamente a singole funzioni e/o servizi trasferiti, assumendo apposita deliberazione consiliare entro il 30 giugno, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso, subordinato alla presa d'atto da parte del Consiglio dell'Unione ed ha efficacia a partire dal primo gennaio dell'esercizio finanziario successivo.

Con la stessa deliberazione di presa d'atto il Consiglio stabilirà una sanzione pecuniaria nei confronti del comune recedente pari alla riduzione degli eventuali contributi statali e regionali relativi ai singoli servizi oggetto di recesso, risultanti dall'ultimo rendiconto approvato.

In tutti i casi, il personale comunale funzionalmente assegnato, ovvero appositamente trasferito all'Unione, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune nella cui pianta organica risulta inserito, ovvero secondo quanto prevista nella convenzione che ha disciplinato il trasferimento presso l'Unione.

Se il recesso di un Comune, da uno o più funzioni e/o servizi trasferiti, dovesse comportare la perdita dei requisiti previsti dal R.L. 2 del 27 luglio 2009 con la conseguente perdita dei contributi di cui l'Unione beneficia, a carico del Comune recedente è accollata una quota pari al 50% del contributo regionale risultante dall'ultimo rendiconto approvato.

#### **Art. 11 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun Consiglio Comunale dei Comuni componenti, con la procedura e la maggioranza richiesta per le modifiche statuarie.

Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione e la data dalla quale lo scioglimento ha effetto.

Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette ai Comuni componenti il provvedimento di approvazione del riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi. I Consigli comunali provvedono a ratificare il citato provvedimento di riparto iscrivendo le passività e le attività nelle spese ed entrate del proprio bilancio, in base alla normativa vigente.

Il personale comunale, funzionalmente assegnato all'Unione, torna a svolgere la propria attività presso il Comune che lo aveva comandato all'Unione.

Il personale assunto direttamente dall'Unione verrà trasferito nella dotazione organica dei Comuni, previa modifica delle rispettive piante organiche, con gestione in convenzione del personale stesso ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 267/2000.

Salvo diverso accordo, la spesa relativa al personale di cui al precedente comma verrà ripartito in parti uguali fra i Comuni.

Superior

### **Art. 12 - Potestà normativa dell'Unione**

Salvo espressa disposizione di legge, l'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, le medesime potestà normative assegnate dalla legge ai Comuni. Il trasferimento di attribuzioni, funzioni e servizi all'Unione determina, fatti salvi i diritti di terzi, la contestuale inefficacia delle analoghe attribuzioni, funzioni, servizi; ciò successivamente alla deliberazione degli Organi dell'Unione circa l'attivazione di funzione e di servizi.

### **Art. 13 - Modificazioni al presente statuto**

Ai sensi dell'art. 32, c. 4, D.Lgs. 267/2000 le modificazioni al presente Statuto sono deliberate con le procedure di cui all'art. 6 D.Lgs. 267/00 dal Consiglio dell'Unione. Le proposte di modifiche sono precedentemente inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione i quali su di esse si pronunciano entro 30 giorni dal ricevimento.

## **TITOLO II - COMPETENZE**

### **Art. 14 - Oggetto**

L'Unione esercita le funzioni previste dall'articolo 19 del D.L. 6 luglio 2012 e s.m.i., unitamente ai servizi che ne formano la specifica composizione, in forma associata allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, così come previsto nello schema di bilancio di cui al DPR 31 gennaio 1996, 11. 194:

- a) Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente;
- d) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
- e) Attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, comma quarto, della Costituzione;
- h) Funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle provincie);
- i) Funzioni riguardanti la polizia municipale e la polizia amministrativa locale;
- j) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza (ex art. 5 bis D.Lgs. 267/2000);
- k) I servizi in materia statistica;
- l) Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali;
- m) Politiche giovanili, sport e tempo libero;
- n) Sviluppo economico e competitività

L'Unione esercita altresì le seguenti ulteriori funzioni e servizi:

servizi pd

- a) Centrale Unica di Committenza prevista dall'art. 33 del comma 3 bis D.lgs. 163/2006, con facoltà di avvalersi della Provincia ex art. 1, c. 88 della L. 7 aprile 2014, n. 56;
- b) Sportello Unico per le attività produttive (SUAP);

Nell'esercizio delle funzioni trasferite, l'Unione ha potestà regolamentare ed assume tutti gli atti, compresi quelli fondamentali, necessari al corretto svolgimento dell'attività amministrativa.

Per la gestione dei servizi trasferiti, i Comuni conservano i poteri di indirizzo attribuito ai rispettivi organi consiliari dall'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con atto consiliare di modifica statutaria, da approvarsi con le procedure di cui all'art. 32 - comma 2, D.Lgs. 267/2000, i Comuni partecipanti possono affidare all'Unione altri servizi e competenze amministrative.

Parimenti, con atto consiliare, da approvarsi con le procedure di cui al precedente comma, i Comuni possono sottrarre all'Unione competenze amministrative già affidate con precedenti atti.

#### **Art. 15 - Procedimento per il trasferimento delle competenze.**

Il trasferimento di ulteriori competenze rispetto a quanto previsto dall'art. 14 è deliberato dai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione, con le procedure di cui all'art. 32 c. 2 D.Lgs. 267/2000 con decorrenza dalla esecutività della deliberazione del Consiglio dell'Unione di recepimento. In detta deliberazione, anche con rinvio ed eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie previste dagli atti comunali, dovranno essere chiaramente indicate le condizioni organizzative e finanziarie atte ad evitare che, nella successione della titolarità dei rapporti, si possano determinare forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi.

L'individuazione delle competenze che si intendono trasferire avviene direttamente tra tutti i comuni. Tale individuazione presuppone l'acquisizione degli elementi tecnico-economici e la valutazione di globale fattibilità espressa dal Responsabile del Servizio.

A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione esercita tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono i tributi, tariffe e contributi sui servizi gestiti.

### **TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO**


#### **Art. 16 - Organi**

Sono Organi di governo dell'Unione: il Consiglio, la Giunta ed il Presidente.

Agli organi di governo dell'Unione non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità in qualsiasi forma e/o natura. Si riconosce, per lo svolgimento del mandato, il rimborso di spese documentate ed i rimborsi chilometrici a fronte di missioni autorizzate.

#### **Art. 17 - Consiglio dell'Unione: composizione, elezione e durata**

Il Consiglio è composto da 15 (quindici) Consiglieri; sono componenti di diritto del Consiglio dell'Unione i Sindaci dei Comuni in Unione; i restanti componenti del Consiglio sono eletti dai singoli Consigli Comunali tra i propri componenti; di questi, 7 (sette) sono eletti dal Consiglio Comunale di Persico Dosimo (di cui 2 - due - in rappresentanza del Gruppo di minoranza) e 6 - sei - dal Consiglio Comunale di Gadesco Pieve Delmona (di cui 1 - uno - in rappresentanza della minoranza). Qualora future disposizioni normative modificassero il numero dei Consiglieri, il Consiglio dell'Unione, nella prima seduta utile, adotterà i provvedimenti conseguenti.

Suport pdl  


E' consigliere comunale di maggioranza il consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista collegata al Sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle liste, non collegate al Sindaco.

Ciascun Consiglio Comunale provvede ad eleggere i propri rappresentanti con il sistema del voto limitato.

In caso di assenza della minoranza consigliere, i rappresentanti del Consiglio Comunale nel Consiglio dell'Unione sono tutti di maggioranza.

L'elezione dei rappresentanti dei Consigli Comunali nel Consiglio dell'Unione deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro trenta giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale o dalla data di ammissione all'Unione di un nuovo Ente.

La prima seduta del Consiglio dell'Unione è convocata dal Sindaco del Comune in cui ha sede l'Unione entro dieci giorni dalla data di ricevimento delle nomine dei rappresentanti del Consiglio dell'Unione, effettuata a norma del precedente comma 5 del presente articolo. La presidenza della seduta compete al Sindaco del Comune in cui ha sede l'Unione fino alla avvenuta elezione del Presidente dell'Unione.

I componenti del Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.

I Consiglieri decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con la cessazione, per qualunque causa, del mandato loro conferito dal Consiglio Comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale o di consigliere dell'Unione, ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.

Nel caso di decadenza, di cui al comma precedente, di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla data di comunicazione della vacanza.

#### **Art. 18 - Presidente, Vice Presidente e Giunta dell'Unione**

Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione unicamente tra i Sindaci dei Comuni in Unione.

Il Presidente dell'Unione nomina i componenti della Giunta.

Sono membri di diritto della Giunta i Sindaci dei Comuni in Unione.

La Giunta è composta da 5 (cinque) membri: dai membri di diritto (fra cui il Presidente dell'Unione, il Vice Presidente ed i restanti Sindaci dei Comuni in unione) e da un numero di Assessori, scelti fra i componenti degli esecutivi dei Comuni in Unione, in numero pari alla differenza fra i componenti totali della Giunta dell'Unione (cinque) e i membri di diritto.

Il Presidente dura in carica 28 (ventotto) mesi e non è immediatamente rieleggibile. Qualora, nei sei mesi successivi alla scadenza del mandato di Presidente siano previste le consultazioni elettorali per la elezione del Sindaco ed il rinnovo dei Consigli Comunali, il mandato di presidenza è prorogato fino alle consultazioni stesse.

#### **Art. 19 - Competenze, cessazione e funzionamento del Consiglio**

Al Consiglio spetta determinare l'indirizzo politico/amministrativo dell'Unione e controllarne l'attuazione, adottando tutti gli atti previsti dalla legge per i consigli comunali.

Il Consiglio discute ed approva il documento e gli indirizzi generali di governo presentati annualmente dal Presidente.

Il documento programmatico, presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio, costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politica/amministrativa dell'Unione.

Superti pdl

La funzione di programmazione propria dal Consiglio si esprime in particolare al fine della presentazione dei bilanci pluriennali ed annuale.

Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri Organi.

Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede ad eleggere, tra i componenti Sindaci, il Presidente dell'Unione e il Vice-Presidente.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati nel regolamento.

Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per un intero anno, senza giustificati motivi, il presidente dell'Unione avvia, con la contestazioni delle assenze, il procedimento di decadenza.

Il regolamento di funzionamento disciplina ogni altra modalità per la convocazione del Consiglio, per la presentazione e discussione delle proposte, per l'approvazione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.

#### **Art. 20 - Competenze, cessazione e funzionamento della Giunta**

La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 D.Lgs. 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati della legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Presidente dell'Unione;

La Giunta, inoltre:

- collabora con il Presidente dell'Unione nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
- riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Compete alla Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000.

Il Presidente può affidare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore amministrativo e/o a specifici progetti e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al Presidente per iscritto e contestualmente comunicate al Segretario dell'Unione. Alla sostituzione dei componenti dimissionari o cessati dall'ufficio per altre cause, provvede, entro dieci giorni, il Presidente, dandone comunicazioni del Consiglio nella prima seduta utile.

Il presidente può revocare, con proprio motivato provvedimento, uno o più componenti, ad esclusione dei Sindaci membri di diritto, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

La Giunta provvede, con proprie deliberazioni, a disciplinare le modalità per la convocazione delle riunioni, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto relativo al proprio funzionamento che non sia regolamentato dalla legge e dallo statuto.

Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

0. Le adunanze non sono pubbliche.
1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte del presidente e dal segretario.
2. La Giunta dell'Unione può assumere in gestione associata le funzioni o i servizi comunali di altri comuni non costituenti l'Unione, previa approvazione e sottoscrizione di specifiche convenzioni.
3. I componenti della Giunta che non siano il Presidente ed il Vice Presidente, sono chiamati Assessori dell'Unione.

superi pdl

### **Art. 21 - Competenze del Presidente**

Il Presidente sovrintende al funzionamento degli uffici, all'esecuzione degli atti, all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce le coerenze tra indirizzi generali e settoriali, strategie operative e loro risultati.

Il Presidente, nell'Unione, svolge le funzioni tipiche del Sindaco, purché compatibili con il presente Statuto e con le tipologie dei servizi assolti dall'Unione.

Il Presidente:

- a. nomina il Segretario dell'Unione e assume determinazioni per gli istituti connessi al relativo rapporto di servizio;
- b. ha la rappresentanza legale dell'Unione anche in giudizio;
- c. promuove e resiste alle liti e ha potere di conciliare e transigere;
- d. autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali.

### **Art. 22 - Competenze del Vice-Presidente**

Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, adottata ai sensi di legge.

### **Art. 23 - Sfiducia, dimissioni, cessazione dalla carica di Presidente e degli Assessori dell'Unione e revoca di questi ultimi**

Il Presidente dell'Unione ed i componenti della Giunta dell'Unione cessano dalla carica in caso di approvazione, da parte del Consiglio dell'Unione, di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il medesimo. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei componenti assegnati, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Le dimissioni del Presidente, ovvero degli Assessori dell'Unione, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente e sono irrevocabili; non necessitano di alcuna presa d'atto e sono efficaci con effetto immediato.

Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco o di consigliere nel comune di appartenenza determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione, membro del Consiglio dell'Unione o della Giunta dell'Unione.

Nei casi previsti dai commi precedenti, il Consiglio rinnova gli organi di governo dell'Unione nella prima seduta successiva, da effettuarsi entro e non oltre 10 giorni dalla data di effettiva cessazione dalla carica.

Alla scadenza del loro mandato, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino al loro rinnovo.

Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di attribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dal Testo Unico in vigore per gli enti locali.

## **TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

### **Art. 24 - Principi**

Nello spirito di concreta collaborazione fra Enti, l'Unione:

- ricerca e persegue con le Amministrazioni Comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei dipendenti, le azioni più efficaci, efficienti ed economiche;

Superior  
D

- indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni;
- garantisce l'adeguata organizzazione degli uffici e del personale a criteri d'autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

#### **Art. 25 - Gestione del personale**

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico; diffonde la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
2. L'Unione disciplina, con regolamento approvato dalla Giunta, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio e dalla normativa propria degli Enti Locali, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse nonché alla realizzazione degli obiettivi programmati.
3. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
4. La Giunta dell'Unione può chiedere ai competenti organi comunali di avvalersi per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, da regolamentare con appositi atti deliberativi, oppure mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi degli istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
5. L'Unione si avvale esclusivamente di personale comandato o trasferito dai Comuni appartenenti all'Unione medesima. In caso di scioglimento dell'Unione, il personale trasferito ritorna nei ruoli organici dei comuni di provenienza.
6. Qualora si addivenga alla fusione, il personale dei singoli comuni ed il personale dell'Unione confluiscono congiuntamente e stabilmente nella nuova dotazione organica dell'Ente risultante dalla fusione stessa.

#### **Art. 26 - Stato giuridico e trattamento economico del personale**

1. Al personale dell'Unione si applica la normativa per il personale degli enti locali.
2. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici dell'Unione; resta esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito e su quanto esula dalla contrattazione decentrata.

#### **Art. 27 - Segretario dell'Unione**

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente fra i Segretari comunali dei Comuni aderenti all'Unione; in caso di sua assenza o impedimento le funzioni vengono temporaneamente assunte da altro Segretario su nomina del Presidente.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Unione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi coordinandone l'attività.

Superti Belli



3. Il Segretario inoltre;
  - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
  - può erogare tutti i contratti nei quali l'Unione è parte ed autenticare scritture private ed atti bilaterali nell'interesse dell'Unione;
  - esprime il parere di cui all'art. 49 D.Lgs 267/2000 in relazione alle sue competenze nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi;
  - esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento e conferitagli dal Presidente dell'Unione.
4. Il Segretario provvede, qualora specificatamente incaricato dal Presidente, ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'organo di governo dell'Unione secondo le direttive impartite dal Presidente, e sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
5. Il Segretario opera secondo i criteri stabiliti dal regolamento relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 24 precedente e risponde direttamente dei risultati conseguiti.
6. Al Segretario compete altresì, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'art. 197 del D.Lgs 267/2000 nonché la predisposizione del piano esecutivo gestionale anche semplificato.

#### **Art. 28 - Forma di gestione dei servizi**

1. L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali, direttamente ed anche in forma indiretta, secondo quanto previsto dal titolo V del D.Lgs 267/2000.

### **TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA**

#### **Art. 29 - Principi generali**

1. L'ordinamento contabile e finanziario è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.
2. Il regolamento di contabilità disciplina, nel rispetto della legge, la gestione finanziaria economica e patrimoniale dell'Unione, la revisione economica - finanziaria, il controllo di gestione, il servizio di tesoreria e il servizio di economato.
3. L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale, riferendosi a criteri di efficacia ed economicità.
4. All'Unione si applicano i principi e le norme sull'ordinamento finanziario e contabile dei comuni di cui al TUEL 267/2000 e s.m.i., nonché i principi e le norme di coordinamento della finanza pubblica dettati dallo Stato, rivolti alle Unioni e alla generalità degli enti locali.
5. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
6. I Comuni sono tenuti a trasferire all'Unione risorse finanziarie sufficienti alla copertura integrale delle spese per il funzionamento dell'Unione stessa, e comunque per lo svolgimento delle funzioni, dei servizi e delle attività dell'ente, secondo le modalità previste dal presente statuto.
7. I bilanci, i provvedimenti di riequilibrio, i rendiconti approvati dall'Unione sono resi disponibili ai comuni associati entro quindici giorni dall'esecutività dell'atto di approvazione.

Supert pell



8. L'Unione è tenuta a definire e ad approvare un proprio piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 169, commi 1 e 2, del TUEL 267/2000 e s.m.i.

#### **Art. 30 - Finanze dell'Unione.**

1. L'Unione, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, gode di autonomia finanziaria, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:
  - tributi, tariffe e contributi sui servizi erogati nell'ambito delle funzioni trasferite dai comuni;
  - trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;
  - trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
  - contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
  - contributi regionali e statali per incentivazione delle gestioni associate;
  - trasferimenti della Regione e/o della Provincia per funzioni e servizi conferiti o assegnati;
  - trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei comuni partecipanti per spese di investimento;
  - rendite patrimoniali;
  - accensioni di prestiti
  - prestazioni per conto di terzi;
  - altri proventi o erogazioni.

#### **Art. 31 - Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione**

1. L'Unione introita tributi, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente.
2. Il contributo annuale al bilancio dell'Unione a carico dei Comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese dell'Unione e la somma di tutte le entrate proprie.
3. La contribuzione da parte dei singoli Comuni sarà proporzionata a parametri di ripartizione deliberati dal Consiglio dell'Unione, in relazione ai singoli servizi.
4. E' sempre possibile per ciascun comune aderente trasferire risorse aggiuntive all'Unione, rispetto a standard comuni determinati, in cambio di maggiori prestazioni per i cittadini residenti nel proprio territorio.

#### **Art. 32 - Modalità di finanziamento dell'Unione**

1. La quota annuale dovuta all'Unione da parte di ciascun Comune è versata mediante più trasferimenti disposti con le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.
2. In caso di ritardo protratto oltre i 30 giorni dal termine fissato, la Giunta può deliberare la sospensione dell'erogazione del servizio al comune ritardatario.

#### **Art. 33 - Bilancio, relazione previsionale e programmatica, programma di mandato**

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca coerenza.
2. Il Bilancio pluriennale ha durata triennale ed è predisposto secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., unitamente alla relazione previsionale e programmatica.

Superi per

3. Il Bilancio annuale contiene le previsioni di competenza relative al primo esercizio del periodo cui si riferisce il Bilancio pluriennale.
4. Lo schema di Bilancio annuale e pluriennale è predisposto dal Responsabile Finanziario e approvato dalla Giunta prima di essere sottoposto al Consiglio.
5. I documenti di cui ai precedenti commi sono accompagnati da un programma di mandato, predisposto dal Presidente, di validità pari alla durata del suo mandato, che riporta gli obiettivi di carattere generale da perseguire nel periodo, anche in rapporto a documenti esistenti di pianificazione strategica. Il programma di mandato viene aggiornato annualmente.

#### **Art. 34 - Controllo di gestione**

1. L'Unione applica il controllo di gestione, secondo le modalità previste dagli articoli 196, 197, 198 e 198 bis del TUEL 267/2000, dallo Statuto e dal regolamento di contabilità e s.m.i.
2. A tal fine l'Unione utilizza strumenti e procedure idonee a garantire il controllo dell'equilibrio economico della gestione e dei principali processi di erogazione dei servizi, al fine di attuare un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini economici, della programmazione e della gestione.

#### **Art. 35 - Risultati della gestione**

1. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la Relazione Illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto dalla Giunta dell'Unione con l'apporto tecnico del Responsabile Finanziario, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità; viene quindi approvato dal Consiglio, entro il termine previsto dalla legge, con obbligo di riferimento espresso ai contenuti della relazione dell'organo di revisione.

#### **Art. 36 - Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
  - da beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
  - da attività finanziarie immobilizzate;
  - da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.
2. I beni dell'Unione sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.
3. L'Unione può essere consegnataria di beni di proprietà degli enti aderenti o di altri enti, utili per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza. In tali casi, rimangono a carico degli enti proprietari gli oneri di manutenzione straordinaria, mentre per la manutenzione ordinaria si rimanda alla regolamentazione tecnica e finanziaria concordata tra gli enti.

#### **Art. 37 - Revisore dei conti**

1. Il controllo e la revisione sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Unione è esercitata da un revisore nominato attraverso il sistema dell'«estrazione» previsto dalla legge (articolo 16 comma 25 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di

Superti Jelli

conversione 14 settembre 2011, n. 148, recante: "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" e s.m.i.).

2. Il revisore dura in carica tre anni, non può essere revocato se non per inadempimento dei doveri connessi alla carica e può essere riconfermato.
3. L'attività del revisore è disciplinata dalla legge e dal regolamento di contabilità dell'Unione. Vigila sulla regolarità contabile e sulla gestione economico-finanziaria; verifica la legittimità degli atti; controlla la corrispondenza fra rendiconto e risultanze delle scritture contabili, relazionando annualmente al Consiglio sul proprio operato e su quanto eventualmente riscontrato.
4. La legge ed il regolamento di cui al comma precedente disciplinano le cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza del revisore, nonché le modalità di nomina, revoca, e decadenza del medesimo, applicando, in quanto compatibili, le norme previste per i Comuni.
5. Nell'esercizio delle funzioni, il revisore può accedere agli atti e ai documenti dell'Unione e degli enti aderenti connessi alla sfera delle sue competenze; può presentare autonomamente relazioni e documenti alla Giunta ed al Consiglio su aspetti specifici della gestione economico-finanziaria.
6. Il revisore può essere invitato ad assistere alle sedute della Giunta e del Consiglio.
7. Il compenso del revisore è determinato dal Consiglio dell'Unione all'atto della nomina, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa per gli organi di revisione degli enti locali.
8. Per gli altri compiti attribuiti si rinvia al Regolamento di Contabilità.

#### **Art. 38 - Servizio di tesoreria**

1. L'Unione ha un proprio tesoriere.
2. Il servizio di tesoreria e di cassa viene affidato, previo esperimento di gara, ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività bancaria.
3. La disciplina del servizio di tesoreria è dettata dal regolamento di contabilità dell'Unione e dalla convenzione con l'Istituto tesoriere, nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

#### **Art. 39 - Attività contrattuale**

1. Un apposito regolamento disciplina l'affidamento di servizi, in conformità ai principi e alle disposizioni di settore previste per enti locali.
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio.
3. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Unione può stipulare convenzioni, accordi, protocolli e ogni altro negozio di diritto privato.

### **TITOLO VII - TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 40 - Trasparenza e pubblicità degli atti e dell'azione dell'Unione**

1. L'Unione informa la propria attività al principio di trasparenza; a tal fine tutti gli atti degli organi dell'ente sono pubblici ed accessibili ai cittadini sul sito internet dell'Unione e/o dei Comuni in unione, ciò \_ per favorirne la diffusione e conoscenza nonché per garantire l'imparzialità della gestione.

2. L'Unione, per favorire la più ampia diffusione di notizie sulla propria attività, utilizza tutti i mezzi ritenuti idonei, facendo ricorso anche alle moderne tecniche di comunicazione, ma considerando attentamente il problema della divisione digitale (digital divide) cui sono sottoposte le fasce più deboli di popolazione.

#### **Art. 41 - Finalità dei processi di partecipazione diretta dei cittadini**

1. Attraverso la partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni che riguardano il sistema locale, l'Unione persegue i seguenti obiettivi:
- contribuire a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrandola con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;
  - promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo dell'Unione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
  - rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
  - creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società;
  - contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico;
  - contribuire alla parità di genere;
  - favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
  - sollecitare e attivare l'impegno e la partecipazione di tutti alle scelte e alla vita delle comunità locali;
  - valorizzare i saperi, le competenze e l'impegno diffusi nella società;
  - promuovere la diffusione delle migliori pratiche di partecipazione e dei relativi modelli;
  - ricevere informazioni inerenti la soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi erogati, anche mediante rilevazioni dirette.

Superior

#### **Art. 42 - Partecipazione e tutela degli utenti**

1. Nei diversi settori di competenza l'Unione favorisce e valorizza la partecipazione e il coinvolgimento dei diversi portatori di interessi, applicando le previsioni della legge regionale sulla partecipazione e promuovendo la costituzione di organismi di partecipazione che sono attivamente coinvolti nei processi di formazione delle decisioni. Tali organismi potranno anche essere integrati o incorporati in analoghi organismi già esistenti a livello di zona.
2. L'Unione mantiene attivo un servizio per la comunicazione pubblica con lo scopo di:
- mantenere costantemente aggiornato il sito dell'Unione;
  - promuovere la conoscenza e la pubblicizzazione dei servizi erogati in modo diretto e indiretto fra tutti gli interessati, anche attraverso campagne di comunicazione pubblica mirate e diversificate per target di utenza;
  - assicurare la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti, riceverne i reclami e fornire, ove possibile e sentite le parti coinvolte, le necessarie indicazioni per il superamento delle inefficienze riscontrate;
  - fornire chiarimenti sull'iter dei singoli procedimenti, individuando e comunicando il nominativo del responsabile e quanto possa essere utile al cittadino per l'esercizio dei propri diritti.
- Tale servizio è effettuato in stretta connessione con gli uffici degli enti aderenti, sulla base di procedure concordate.

## TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 43 - Norme transitorie e finali

1. La Giunta é incaricata di presentare al Consiglio dell'Unione, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti previsti nel presente atto.
2. Fino alla definizione di una dotazione organica propria ed all'assunzione del personale proprio, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione, si ricorre alla stipulazione di apposita convenzione ex art. 30 del D.Lgs 267/00 ovvero all'istituto del Comando a tempo parziale o totale dei dipendenti dei Comuni facenti parte dell'Unione.

### Art. 44 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto viene pubblicato, unitamente all'Atto Costitutivo, per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line di ciascun Comune aderente ed entra in vigore, dopo il decorso del predetto termine dall'ultima pubblicazione. Il presente Statuto sar  trasmesso alla Regione Lombardia per la pubblicazione sul BURL nonch  al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Anche l'atto costitutivo e lo statuto saranno inviati alla Regione Lombardia.
3. Lo statuto   pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

### Art. 45 - Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari ed entro i primi 5 anni decorrenti dalla sua costituzione, l'Unione applica ai servizi associati, all'occorrenza e per quanto compatibili, i regolamenti individuati dalla Giunta dell'Unione.

### Art. 46 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 19/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni, principi e disposizioni stabiliti dall'articolo 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, nonch  le disposizioni statali che fanno riferimento alle unioni di comuni.

Superior

Superior





Ricevuta del: 10/04/2015 ora: 11:12:56

Utc: 1428657172492062

Utc\_string: 2015-04-10T11:12:52.492062+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 10/04/2015

Ora invio: 11:12:52

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 2

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 76786438

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: GRNLSU57B58D150S

Ufficio delle entrate competente:

TM2 - Ufficio Territoriale di CREMONA

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro

sul c/c intestato al codice fiscale: 00323920199

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 87/2015 (del codice fiscale: GRNLSU57B58D150S)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 3463 del 10/04/2015

TM2 Ufficio Territoriale di CREMONA - Entrate

Tributo	Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro